



# COMUNE DI EMPOLI

---

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :** II

**Responsabile:** arch. Edo Rossi

**Ufficio:** Servizio Edilizia Privata e Condono

**DETERMINAZIONE N.** 657

**esecutiva dal 12/07/2012**

Oggetto:

Provvedimento di non assoggettabilità alla procedura di "VAS" della "variante parziale di minima entità al vigente Regolamento Urbanistico per l'informatizzazione dello stesso.

## **Il Dirigente**

### **Titolare del Centro di Responsabilità: II**

#### **Premesso che:**

- con raccomandata A.R. del 10.07.2012, n. 34278 di prot., veniva trasmesso al sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. N. 152 del 2006 e ss.mm.ii ed articolo 23 dell L.R. n. 10 del 2010 e ss.mm.ii, in quanto soggetto nominato Autorità Competente in materia di VAS del Comune di Empoli con delibera G.M. n. 64 del 9.05.2012, l'avvio del procedimento relativo alla "variante parziale di minima entità al vigente Regolamento Urbanistico per l'informatizzazione dello stesso con tecnologia GIS, correzione errori materiali derivanti dalla trasposizione e successiva pubblicazione sul portale WebGis del S.I.T. comunale;
- allegato al suddetto avvio del procedimento il Dirigente del Settore III Politiche Territoriali provvedeva a trasmettere, in qualità di soggetto Proponente della suddetta variante, il "Documento Preliminare Ambientale" contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla L.R. 10/2010;

#### **Dato atto:**

- che la variante al Regolamento urbanistico in questione ha il solo scopo di garantire un elevato grado di coerenza con il sistema informativo regionale e permettere che la cartografia del Regolamento Urbanistico -da pubblicare sul portale webGis del S.I.T. (Sportello Informativo regionale)- risulti uno strumento di consultazione dinamico, utile sia al comune anche agli utenti;
- che durante l'organizzazione ed elaborazione del materiale di cui sopra si è resa necessaria la correzione di una serie di piccolissime imprecisioni derivanti da sovrapposizioni di designo e dalla duplicazione delle linee di vestizione grafica, così come si è reso necessario provvedere ad alcune correzioni di incongruenze, peraltro percepibili solo a scala di dettaglio;
- che pertanto è necessario il ricorso alla variante urbanistica in quanto:
- le tavole allegate al vigente RUC vengono sostituite da quelle di nuova redazione, che risultando peraltro conformi alle tavole vigenti nella disciplina di azionamento e a quella prescritta dal RUC;
- della necessità di accertare preliminarmente l'assoggettabilità della proposta di variante di cui sopra a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. Toscana n. 10/2010, secondo il procedimento di verifica di assoggettabilità VAS di cui all'art. 22 della stessa legge regionale;

#### **Visto e considerato:**

che la natura operativa delle azioni proposte non evidenzia alcun particolare problema ambientale connesso con i prodotti delle stesse e non risulta rilevante per l'attuazione delle principali normative comunitarie di settore;

che per quanto attiene la valutazione dei possibili impatti ambientali della variante, le limitate correzioni grafiche si inseriscono all'interno di ambiti consolidati o morfologicamente definiti e pertanto non si configurano possibili impatti sulle componenti ambientali diversi da quelli eventualmente già in atto, quindi con un bilancio finale praticamente nullo rispetto alle principali componenti ambientali;

che se approvata la variante non produce relazioni dirette o cumulative con problemi di ordine ambientale connessi ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici e il patrimonio culturale o rischi diretti per la salute umana.

che trattandosi di variazioni riconducibili essenzialmente a discordanze tra lo stato dei luoghi e la destinazione urbanistica assegnata, la cui correzione non modificherà lo stato dei luoghi e gli usi in atto e pertanto la proposta di variante da ritenersi ininfluenza sulle risorse essenziali del territorio e non significativa per gli effetti ambientali prodotti, considerabili a fatto nulli;

che si ravvisa comunque la possibilità di ottenere un effetto migliorativo indiretto, relazionato ad una migliore gestione degli strumenti di conoscenza territoriali e di monitoraggio delle scelte operate nel campo della pianificazione;

che alla luce di quanto sopra esposto e valutato, dato che l'azione proposta non sortirà effetti sull'ambiente e/o sul patrimonio culturale, il Settore III Politiche territoriali propone alla sottoscritta Autorità Competente, quale soggetto stabilito con legge regionale ad emanare il provvedimento finale, L'ESCLUSIONE della variante stessa dalla procedura di V.A.S., di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e 22 a 29 della L.R. n. 10/2010;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 22 L.R. Toscana 10/2010, l'Autorità Competente deve emettere il "Provvedimento di Verifica" che assoggetta od esclude l'atto di governo del territorio alla VAS;

**Visto** che con Deliberazione della Giunta Comunale 64 del 9 maggio 2012 il sottoscritto veniva individuato quale Autorità Competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 della L.R. 10/2010;

**Ritenuto**, per le motivazioni tutte sopra riportate e per le considerazioni espresse, di dover concordare con quanto proposto dal settore III, Politiche Territoriali, in qualità di soggetto Proponente;

**Tutto quanto sopra visto e considerato**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 4 luglio 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2012.

## **determina**

1. **di emettere** il presente provvedimento di **non assoggettabilità** alla procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” -ex artt. dal 13 al 18 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- della “variante parziale di minima entità al vigente Regolamento Urbanistico per l’informatizzazione dello stesso con tecnologia GIS, correzione errori materiali derivanti dalla trasposizione e successiva pubblicazione sul portale webGis del S.I.T. comunale”;
2. **di procedere** alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Empoli di ([www.comune.empoli.fi.it](http://www.comune.empoli.fi.it)), come previsto all’art. 12 co. 6 del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii e dall’art. 22 co. 5 della L.R.T. 10/2010;
3. **di rappresentare**, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 e s.m., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato.

Empoli, 12/07/2012

**Il dirigente di settore**

arch. Edo Rossi

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per n. 15 gg. Consecutivi ai sensi dell'art. 27, 6° comma del Regolamento di Contabilità.

Empoli, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE ARCHIVIO**

---

Copia della presente determinazione viene rimessa:

- alla Ragioneria Comunale
  - all'ufficio proponente la determinazione
  - a \_\_\_\_\_
- 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Empoli, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE ARCHIVIO